

## **ARCHIVIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

### **Nota 27 febbraio 2001**

Prot. n. 488

Oggetto: Riconoscimento della parità per le scuole materne autorizzate - anno scolastico 2000/2001 -

Con l'allegato decreto collettivo del 27-02-2001, che si trasmette via internet e via e-mail, viene disposto il riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono comprese nell'elenco le scuole materne le cui istanze sono risultate complete delle dichiarazioni e della documentazione richieste dalla C.M. 163 del 15-06-2000.

Sarà cura degli uffici scolastici provinciali stralciare dall'elenco delle scuole materne riconosciute paritarie quelle pertinenti al rispettivo ambito territoriale e comunicare il disposto riconoscimento alle scuole interessate con le modalità ritenute più adeguate, ovviamente dopo aver accertato la permanenza dell'autorizzazione al funzionamento per l'anno scolastico 2000/2001. Analogamente codesti uffici medesimi provvederanno alla notifica dei decreti individuali, in corso di invio, predisposti sia per le istanze accolte che per le istanze non risultate accoglibili.

Relativamente alle istanze non accolte al momento, ma ritenute suscettibili di regolarizzazione, il Ministero sta provvedendo ad inviare alle scuole interessate richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni. Si richiama da ultimo l'attenzione degli uffici in indirizzo in merito a quanto previsto al punto 2.5 della C.M. n. 163/2000.

### **Decreto 27 febbraio 2001**

#### **IL CAPO DEL SERVIZIO**

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;

VISTA la C.M.15 giugno 2000, n163;

VISTO l'art.51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che inserisce il comma 4 bis all'art.1 della legge 10 marzo 2000, n.62;

VISTE le istanze con le quali i gestori delle sottoelencate scuole materne autorizzate hanno chiesto il riconoscimento della parità;

VEDUTE le dichiarazioni rese dai richiedenti in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n.62/2000 ai fini del riconoscimento della parità;

SENTITO il parere del gruppo di lavoro costituito con decreti dirigenziali del 15.01.2001 e del 29.01.2001 al fine di valutare i progetti educativi ed i piani dell'offerta formativa inviati a corredo delle istanze;

VEDUTO il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni:

#### **DECRETA**

##### **Art. 1**

Alle scuole materne autorizzate di cui all'allegato elenco, composto di n. 222 pagine e che costituisce parte integrante del presente decreto, è altresì riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge 10 marzo 2000, n.62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarà notificato a ciascuna istituzione scolastica con separato provvedimento.

##### **Art. 2**

Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento.

Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del gestore senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.

### **Circolare Ministeriale 14 febbraio 2001, n. 30**

Prot. n. 115 V.D.

Oggetto: Parità scolastica C.M. 163 del 15.6.2000: istanze per il riconoscimento della parità da parte delle istituzioni scolastiche non riconosciute. Ulteriori disposizioni operative

La Circolare n.163 del 15 giugno 2000, al paragrafo 3, fissa al mese di febbraio il termine per proporre istanza di riconoscimento della parità da parte di Istituzioni scolastiche non "riconosciute". La stessa Circolare stabilisce, tra l'altro, la documentazione richiesta, le modalità di accertamento dei requisiti a cura dell'Amministrazione scolastica, la decorrenza del riconoscimento della parità.

Ferme restando le indicazioni contenute nella predetta Circolare ministeriale, con la presente si proroga, per l'anno in corso, al 12 marzo 2001, il termine per proporre le istanze di parità e si forniscono istruzioni particolareggiate sugli organi dell'Amministrazione abilitati a svolgere l'istruttoria delle stesse istanze e ad adottare i relativi provvedimenti.

Tali istruzioni tengono conto della circostanza che, nei diversi settori scolastici (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria), vigono norme differenziate circa le procedure di accertamento delle condizioni oggettive di base per ottenere, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale e che tali procedure, ormai consolidate, debbono essere adottate per l'anno in corso anche in vista del riconoscimento della parità.

Le istruzioni della presente circolare tengono conto, inoltre, del fatto che è intervenuto il DPR 6 novembre 2000, n.347, recante norme di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Tali circostanze inducono a differenziare le procedure per l'accesso alla parità rispetto ai diversi ordini di scuola e a rimettere alle nuove Direzioni Generali Regionali l'adozione dei provvedimenti conclusivi. In ragione dell'autonomia statutaria delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province di Trento e Bolzano, la presente circolare non si applica alle Istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.

#### **1. SCUOLE DELL'INFANZIA**

1.1 I titolari della gestione delle scuole dell'infanzia, che intendono chiedere la parità e che non sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, devono presentare la relativa domanda nel termine stabilito del 12.3.2001, indirizzandola alla Direzione Generale Regionale competente per territorio, per il tramite del dirigente dell'istituzione scolastica (circolo didattico o istituto comprensivo) nel cui ambito territoriale ha sede la scuola richiedente la parità. La domanda dovrà essere corredata dei documenti previsti al paragrafo 3.1 della C.M. 163/2000. Le scuole materne non "riconosciute", che abbiano già richiesto l'autorizzazione al funzionamento per l'anno scolastico 2001/2002, dovranno farne menzione nella domanda di parità, anche al fine di fare riferimento a documenti già prodotti.

1.2 Il dirigente dell'istituzione scolastica, effettuati i dovuti accertamenti e le eventuali integrazioni istruttorie in ordine alle condizioni di svolgimento del servizio scolastico nella scuola richiedente nonché in ordine al possesso dei requisiti indicati nella C.M. n.163 del 15.6.2000, in particolare al punto 3.1, esprimerà all'Ufficio Regionale il proprio motivato parere sulla richiesta.

1.3 Gli Uffici Regionali valuteranno le domande prodotte dagli interessati e gli elementi istruttori forniti dai dirigenti scolastici o direttamente richiesti e adotteranno i provvedimenti di riconoscimento della parità scolastica nei confronti delle scuole fornite di tutti i requisiti prescritti dalla legge 62/2000. A conclusione delle operazioni di riconoscimento della parità per l'a.s. 2001-2002, gli Uffici Regionali faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, l'elenco delle scuole riconosciute paritarie.